

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 179)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1963

Concessione di un contributo straordinario di quattro miliardi
al Consiglio nazionale delle ricerche per l'esercizio 1963-64

ONOREVOLI SENATORI. — Rientra nei programmi del Governo dare un impulso sempre più vigoroso alla ricerca scientifica per rispondere alle esigenze determinate dalle trasformazioni economiche e sociali in corso e far sì che l'Italia si porti al livello dei Paesi più progrediti nei vari campi di ricerca che più interessano l'umanità.

In rapporto a tale intendimento nello scorso esercizio il contributo ordinario al Consiglio nazionale delle ricerche è stato elevato da sei ad otto miliardi di lire ed è stata successivamente disposta — con provvedimento recentemente presentato alle Ca-

mere — l'assegnazione straordinaria di un ulteriore miliardo.

Occorre ora provvedere tempestivamente per l'esercizio in corso, affinché le iniziative già impostate possano svilupparsi organicamente senza soste o rallentamenti che renderebbero in definitiva più costosa la realizzazione dei piani preventivati.

Con l'unito disegno di legge viene perciò disposta la concessione a favore del Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo di 4 miliardi di lire per l'esercizio 1963-64.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4 miliardi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento per l'espletamento di compiti di studio e di ricerche scientifiche e tecniche durante l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.